



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Prot. n. 773

**OGGETTO: Decreto legislativo 23 maggio 2016 n. 103,** recante *“Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.”*

*Roma*, 20 giugno 2016

Ai Direttori degli Uffici ICQRF

Al Dip. Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Al Dip. delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G. per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese  
Divisione VIII  
Via Molise, 2 00187 ROMA

Al Ministero della Salute  
D.G. per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 ROMA

Al Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari  
Via Torino, 44 00184 ROMA

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute  
Viale dell'Aeronautica, 122 00144 ROMA

Al Corpo Forestale dello Stato  
Servizio I - Divisione 2^  
Via G. Carducci, 5 00187 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Operazioni - III Reparto  
Viale XXI Aprile, 5 100162 ROMA

All'Agenzia delle Dogane  
Ufficio Centrale Antifrode  
Ufficio Intelligence Via M. Carucci, 71  
00143 ROMA

Alle Regioni e alle Province Autonome

Alle Associazioni e Organizzazioni di categoria (*elenco allegato*)

All'AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA

A SIN  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 139 Serie generale del 16 giugno 2016 è stato pubblicato il **decreto legislativo n. 103 del 23 maggio 2016**, recante “*disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti*”, noto come “*decreto sanzioni olio*”.

Il Decreto, **che entra in vigore il 1° luglio 2016**, modifica e rafforza il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 29/2012 (di seguito “regolamento”) e dal regolamento (CEE) n. 2568/91, sostituendo il sistema sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 in funzione delle modifiche intervenute nella normativa europea nel settore oleario<sup>1</sup>.

Il Decreto, tra l’altro, ha ricevuto l’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

Nella **Tabella 1** sono riassunte le fattispecie punite dal Decreto, in raffronto con il previgente quadro sanzionatorio.

Prima di illustrare nel dettaglio le fattispecie sanzionate dal Decreto, **è utile evidenziare che:**

- la funzione sanzionatoria per le fattispecie recate dal Decreto è affidata allo Stato;
- per tutti gli articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione degli articoli 6, 7 e 8, è prevista la **clausola di salvezza** che subordina l’applicazione della sanzione amministrativa alla **preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato**;
- come per tutte le violazioni alle norme in materia agroalimentare, alle fattispecie previste dal decreto **si applica l’istituto della diffida**<sup>2</sup> di cui all’art. 1 del D.L. n. 91/2014, qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla norma<sup>3</sup>.

Di seguito si illustra in dettaglio il contenuto degli articoli del *Decreto*.

---

<sup>1</sup> Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 182/09 di modifica del regolamento (CE) n. 1019/02, è diventata **obbligatoria l’indicazione dell’origine in etichetta** dell’«olio extra vergine di oliva» e dell’«olio di oliva vergine» su tutto il territorio dell’Unione europea.

Il regolamento (UE) n. 1335/2013, che modifica il regolamento di esecuzione n. 29/2012, ha introdotto ulteriori specifiche disposizioni riguardanti l’etichettatura dell’olio d’oliva e dell’olio di sansa d’oliva.

Inoltre, **il regolamento (UE) n. 299/2013**, all’articolo *7-bis*, nell’ambito della modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991, ha introdotto sull’intero territorio dell’Unione europea **l’obbligo di tenuta dei registri di entrata e di uscita** per ogni categoria di olio d’oliva e olio di sansa, per tutti i soggetti che detengono tali prodotti per fini professionali.

<sup>2</sup> Note operative sull’applicazione della Diffida e formulari sono messi dall’ICQRF a disposizione di tutte le autorità di controllo alla pagina web <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7926>

<sup>3</sup> Si ricorda che per **l’applicazione della diffida** sono necessari i seguenti presupposti: violazione accertata per la prima volta, illecito sanabile con un’opera successiva di regolarizzazione, irrogazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.

### **Articolo 1** (*Campo di applicazione*)

L'articolo delimita il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria alle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Le disposizioni applicative di tali regolamenti sono contenute nel decreto ministeriale 10 novembre 2009, nel decreto ministeriale 23 dicembre 2013 e, in ultimo, nel ~~dal~~ decreto ministeriale n. 4075 dell'8 luglio 2015.

### **Articolo 2** (*Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività*)

L'articolo sanziona il mancato rispetto dei precetti di cui all'art. 2 del regolamento riguardante gli imballaggi destinati al consumatore finale e alle collettività.

In particolare, il **comma 1** attiene alla conformità degli imballaggi in relazione alla capacità massima degli stessi fissata in 5 litri, per gli oli destinati al consumatore finale, e in 25 litri, per gli oli destinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o collettività simili.

Il **comma 2** sanziona, invece, il mancato rispetto dei precetti riguardanti la conformità degli imballaggi in ordine al sistema di chiusura che deve perdere la propria integrità dopo la prima utilizzazione.

E' opportuno far presente che l'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 9 dispone, tra l'altro, che gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, debbano essere dotati di un dispositivo "antirabbocco". La violazione di tale disposizione è sanzionata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge.

Ne consegue che i pubblici esercizi, in base all'art. 2 del regolamento, possono anche acquistare oli di oliva vergini in confezioni di capacità massima di 5 litri privi di tale dispositivo, purché le confezioni non siano messe a disposizione dei clienti, ma destinate ad usi di cucina.

### **Articolo 3** (*Informazione sulla categoria dell'olio*)

L'articolo sanziona la mancata o la difforme indicazione in etichetta dell'informazione sulla categoria di olio prevista dall'articolo 3 del regolamento.

In particolare, il **comma 1** sanziona la mancata indicazione in etichetta di tale informazione. Ad esempio, per la categoria «olio extra vergine di oliva» è prevista la dicitura «*olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici*», se non riportata, ai trasgressori si applica la sanzione prevista da tale comma.

Il **comma 2**, invece, sanziona la difforme indicazione delle informazioni in questione (ad esempio nell'olio di oliva «*olio contenente esclusivamente oli d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive*» in luogo di «*olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive*») oppure il caso in cui è riportata l'informazione prevista per un'altra categoria di olio (ad esempio nell'olio di sansa di oliva quella prevista per l'olio di oliva).

E' opportuno precisare che la mancata o l'errata indicazione in etichetta della denominazione di vendita dell'olio costituisce violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e come tale è sanzionata ai sensi del D. Lgs. n. 109/92.

### **Articolo 4** (*Designazione dell'origine*)

L'articolo sanziona il mancato rispetto dei precetti di cui all'art. 4 del regolamento concernenti la designazione dell'origine. Qualora l'irregolarità riscontrata riguardi una DOP/IGP si dovrà fare riferimento alle disposizioni sanzionatorie speciali contenute nel D. Lgs. n. 297/04.

Il **comma 1** sanziona il mancato rispetto dell'obbligo di indicare in etichetta e nei documenti commerciali degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», sia preimballati che allo stato sfuso, la indicazione dell'origine, nonché la difforme indicazione dell'origine anche per mezzo di segni, figure o altro.

Le fattispecie sanzionate sono in sintesi quattro:

- **la mancanza dell'indicazione dell'origine in etichetta e/o nei documenti commerciali;**
- **l'indicazione dell'origine in contrasto con le disposizioni dell'art. 4 del regolamento, anche se veritiera.**

*Ad esempio, l'utilizzo delle diciture "olio italiano ottenuto con olive raccolte in Valtiberina" e "Olio della Romagna" su oli valtiberini e romagnoli è in contrasto con il citato articolo 4 del regolamento, poiché lo stesso prevede che l'indicazione dell'origine faccia riferimento esclusivamente allo Stato membro, all'Unione europea, al Paese terzo oppure a una DOP/IGP.*

Costituiscono deroga all'applicazione della sanzione, l'utilizzo del nome del marchio o dell'impresa, contenente un nome geografico, se la presentazione della domanda di registrazione è avvenuta nei termini indicati dall'art. 4 del regolamento CE n. 29/12, **cioè entro il 31 dicembre 1998, per i marchi nazionali (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), oppure entro il 31 maggio 2002, per i marchi comunitari.**<sup>4</sup>

*Ad esempio l'utilizzo di un marchio registrato nel 1998 contenente il termine Valtiberina® non è considerato dal regolamento una designazione dell'origine e, quindi, non è soggetto alla sanzione del citato comma 1 dell'articolo 4 del decreto.*

**Si richiama, pertanto, l'attenzione di tutte le autorità di controllo sul fatto che, prima di procedere alla contestazione di un marchio che "evoca" un'origine in contrasto con l'articolo 4 del regolamento, è indispensabile verificare se il marchio (o segni distintivi) sia stato registrato in Italia entro il 31 dicembre 1998 oppure come marchio comunitario entro il 31 maggio 2002. In questi casi, infatti, la registrazione entro le predette date esclude la sanzionabilità dell'evocazione ai sensi del comma in commento.**

- **il riportare segni, figure o illustrazioni in sostituzione della indicazione dell'origine, anche se veritieri.**

*E' questo il caso, ad esempio, della raffigurazione dell'Unione europea in luogo delle specifiche diciture previste per un olio di origine comunitaria, oppure la raffigurazione della bandiera spagnola in luogo di una dicitura che faccia esplicito riferimento alla Spagna (es. "prodotto in Spagna", "origine: Spagna", "Olio spagnolo", etc.);*

- **il riportare segni, figure o illustrazioni che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri.**

La fattispecie introduce, tra l'altro, la sanzionabilità **dell'evocazione di un'origine geografica** dell'olio diversa dall'origine dell'olio stesso, anche se l'olio è correttamente etichettato. Si tratta di una norma di grande rilevanza perché per la prima volta viene sanzionato il fenomeno del cosiddetto "*Country sounding*" (nel caso di evocazione italiana *dell'italian sounding*) per il solo fatto che vi siano sulla confezione dei segni richiamanti un'origine geografica diversa da quella correttamente indicata in etichetta.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 29/2012 "Non è considerato come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell'impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio".

*Per fare il caso italiano (la norma riguarda in astratto l'evocazione di un qualsiasi Paese), si pensi ad esempio, ad un olio d'oliva E.V. che in etichetta riporta correttamente la dizione dell'origine "Miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione", ma che presenta sulla bottiglia o nel packaging "segni, figure o illustrazioni che possono evocare" un'origine italiana (tricolore, nomi o aggettivi di italianità, immagini tipiche italiane ecc..).*

E' utile, sul punto, richiamare i principi cardine dell'evocazione, come declinati dalla recente sentenza della Corte di giustizia UE nel caso *Verlados/Calvados*<sup>5</sup> che, seppur riferita alla tutela di un nome protetto, ha così definito gli elementi costitutivi del concetto di evocazione:

- I. la similarità concettuale, fonetica e visiva (analisi complessiva della presentazione, pubblicità ed etichetta) tra ciò che viene indicato in etichetta e ciò che viene evocato non deve essere frutto di circostanze fortuite;*
- II. ciò che conta nell'evocazione è che si crei nel consumatore un'associazione di idee con il nome tutelato (o l'origine, in questo caso);*
- III. può esservi «evocazione» anche se la vera origine del prodotto è indicata;*
- IV. la nozione di «consumatore» alla quale si riferisce la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, riguarda il «consumatore europeo» e non soltanto un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all'evocazione.*

Il comma in esame, pertanto, consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in atto da chi imbottiglia ed etichetta l'olio, quando l'etichettatura e, più in generale, la presentazione del prodotto possono evocare un'origine diversa, tenuto conto dei principi suddetti.

**Non è necessaria altra indagine, o analisi, o esame della "volontarietà" o meno del comportamento sleale, né è necessario dimostrare che il consumatore è caduto in confusione.**

E' utile infine sottolineare che l'evocazione NON è una fattispecie di contraffazione dal momento che nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 1, il contenuto della bottiglia è veritiero rispetto all'indicazione di origine prevista dalla legge, ma è sanzionabile amministrativamente in quanto "evocante" un'origine differente.

Il **comma 2** sanziona l'ipotesi dell'indicazione dell'origine nel dispositivo di etichettatura e nei documenti commerciali dell'«olio di oliva-composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» nonché nella loro presentazione e pubblicità, in qualunque modo ciò avvenga, in quanto, ai sensi del regolamento, in tali oli l'indicazione di origine non è consentita.

Il **comma 3** sanziona la mancata indicazione dell'origine nei documenti (DDT, fatture, fatture accompagnatorie, etc.), già utilizzati per la commercializzazione e per il trasporto, anche a titolo non traslativo, delle olive destinate alla produzione di olio.

**Si precisa che la sanzione non è applicabile agli operatori che non emettono documenti commerciali, in quanto esonerati dalla specifica normativa fiscale, ma riguarda coloro che, emettendo tale documentazione, non riportano sulla stessa l'origine delle olive.** Resta inteso che i soggetti esonerati dall'emissione dei documenti commerciali dovranno comunque dichiarare l'origine geografica delle olive all'eventuale operatore destinatario, affinché quest'ultimo possa adempiere correttamente agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 10 novembre 2009 e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013, indicando l'origine delle olive trattate.

### **Articolo 5 (Indicazioni facoltative)**

L'articolo sanziona il mancato rispetto delle prescrizioni dell'articolo 5 del regolamento per l'utilizzo delle indicazioni facoltative «prima spremitura a freddo», «estratto a freddo» e delle

<sup>5</sup> Corte di Giustizia dell'UE, II sezione, Causa C-75/15, 21 gennaio 2016, *Verlados vs Calvados*

indicazioni facoltative relative alle «caratteristiche organolettiche», all'«acidità» ed alla «campagna di raccolta».

In particolare, il **comma 1** sanziona l'utilizzo, nei dispositivi di etichettatura degli oli preimballati e nei documenti commerciali, di diciture facoltative senza avere rispettato gli obblighi prescritti per il loro utilizzo ovvero senza averne titolo.

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotte sanzionate da tale comma:

- *riportare in etichetta la dicitura «prima spremitura a freddo» in un olio che è stato ottenuto a temperature inferiori a 27°C, ma con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive;*
- *riportare in etichetta la dicitura «estratto a freddo» in un olio che è stato ottenuto a temperature inferiori a 27°C, ma con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;*
- *riportare in etichetta/documenti commerciali una delle suddette diciture senza disporre di adeguata documentazione giustificativa che dichiari l'ottenimento a “freddo” dell'olio confezionato;*
- *riportare in etichetta una caratteristica organolettica di cui all'allegato XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 (es. fruttato intenso) senza avere rispettato il metodo di valutazione previsto dal predetto allegato;*
- *riportare in etichetta l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima con caratteri di dimensioni diverse da quelle dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del Regolamento (CEE) n. 2568/91 oppure non nello stesso campo visivo;*
- *indicare più di una campagna di raccolta nell'«olio extra vergine di oliva» e nell'«olio di oliva vergine».*

Il **comma 2** sanziona l'utilizzo, nei dispositivi di etichettatura degli oli preimballati e nella documentazione commerciale, di diciture facoltative in modo difforme da quelle previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 29/2012 nonché, per i frantoi, la mancata comunicazione preventiva per l'utilizzazione delle diciture sulla spremitura/ottenimento “a freddo”, tramite la specifica funzione predisposta nel “Portale dell'Olio d'Oliva” nel SIAN.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, si evidenzia che tale comunicazione, una volta effettuata, rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto segnalato. Ne consegue che il mancato aggiornamento della stessa è da considerarsi come “assenza di comunicazione” e, pertanto, sanzionato dal comma in esame.

Inoltre, si precisa che, in base ai chiarimenti forniti dalla Commissione UE, le eventuali diciture «prodotto a freddo» e «ottenuto a freddo», anche se non contemplate dal predetto articolo 5 possono, essere utilizzate a condizione che l'olio sia stato ottenuto ovviamente a temperature inferiori ai 27°C.

### **Articolo 6 (Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie)**

L'articolo sanziona il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4<sup>ter</sup> del regolamento concernenti la leggibilità della «denominazione di vendita» e dell'«origine».

Specificatamente si sanziona il mancato rispetto dell'obbligo di raggruppare, nel campo visivo principale<sup>6</sup> degli imballaggi, la «denominazione di vendita» e, quando obbligatoria,

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, punto 1), del Reg. (UE) n. 1169/2011 per «campo visivo principale» deve intendersi “il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e,

l'«origine» nonché il mancato rispetto dell'obbligo di riportare le citate indicazioni integralmente e in un corpo di testo omogeneo.

Si riportano di seguito alcuni esempi di fattispecie sanzionate da tale comma:

- «denominazione di vendita» e «origine» riportate solo nella retro etichetta;
- «denominazione di vendita» riportata nel campo visivo principale e «origine» riportata solo nella retro etichetta;
- «denominazione di vendita» costituita da caratteri che non hanno le stesse dimensioni;
- «origine» costituita da caratteri che non hanno le stesse dimensioni;
- «origine» non riportata per esteso (es. «ITA» per Italia; «ES» per Spagna).

### Articolo 7 (Registro)

L'articolo sanziona il mancato rispetto dell'obbligo di tenere i registri degli oli d'oliva e di sansa d'oliva, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91. Alla norma europea è stata data attuazione con il decreto ministeriale 23 dicembre 2013.

Il **comma 1** sanziona la mancata istituzione dei registri telematici nel “Portale dell'Olio d'Oliva” del SIAN ed il mancato rispetto delle modalità di tenuta.

Si riportano di seguito alcuni esempi di fattispecie sanzionate:

- mancata istituzione del registro
- tenuta di un registro diverso da quello specifico istituito nel “Portale dell'Olio d'Oliva” del SIAN
- annotazioni non effettuate o effettuate oltre i tempi stabiliti (entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi, salvo deroghe)
- annotazioni inesatte.

Il **comma 2** prevede che, **in caso di reiterazione della mancata istituzione del registro**, l'autorità competente (ICQRF) disponga la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.

La “**reiterazione delle violazioni**” è disciplinata dall'art. 8bis della legge 689/81<sup>7</sup> a cui si rimanda.

### Articolo 8 (Identificazione delle partite)

I **commi 1 e 2** dell'articolo sanzionano il mancato rispetto delle misure connesse e necessarie all'identificazione delle partite di prodotto stoccato e delle partite di olio confezionato, ma non ancora etichettato.

---

*eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare”.*

<sup>7</sup> **Legge n. 689/81, art. 8-bis.** Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

I recipienti di stoccaggio mobili di capacità contenuta, i cosiddetti “*cisternini*” (es. bidoni, giare, piccole cisterne mobili ecc.), possono essere sprovvisti di un dispositivo di misurazione della quantità a condizione che gli organi di controllo possano comunque verificare l’esatto quantitativo di olio in essi contenuto tramite, ad esempio, bilance, aste graduate mobili, ecc. messe a disposizione dall’operatore.

### **Articolo 9 (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi)**

Per rendere il sistema sanzionatorio effettivamente dissuasivo e afflittivo, l’articolo 9 tiene conto delle dimensioni aziendali e dei volumi produttivi prevedendo una rimodulazione degli importi delle sanzioni in relazione ai quantitativi di prodotto oggetto delle condotte illecite.

Difatti, le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono dimezzate se le violazioni riguardano quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive. Se, invece, le violazioni riguardano quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive, le relative sanzioni sono raddoppiate.

Il quantitativo a cui rapportare la sanzione, ai fini del dimezzamento o del raddoppio della stessa, è determinato, per i prodotti confezionati, dal quantitativo del lotto di produzione. Tale dato può essere agevolmente ricavato dal registro telematico del “Portale dell’Olio d’Oliva”.

### **Articolo 10 (Autorità competente e pagamento delle sanzioni)**

Il **comma 1** dell’articolo dispone che la competenza all’irrogazione delle sanzioni previste nel decreto è affidata al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Pertanto, i rapporti redatti in materia ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/81, qualunque sia l’organo accertatore operante e qualunque sia l’importo della sanzione irrogabile, andranno indirizzati al Dipartimento dell’ICQRF – Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, Via Quintino Sella n. 42, 00187 Roma, PEC [vico2@politicheagricole.gov.it](mailto:vico2@politicheagricole.gov.it). La concentrazione della potestà sanzionatoria in capo al predetto ufficio è funzionale a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del Decreto, che ha previsto la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione.

### **Articolo 11 (Abrogazioni)**

L’articolo provvede all’abrogazione del decreto legislativo n. 225 del 2005, in quanto superato dal sistema sanzionatorio introdotto con il Decreto.

La disciplina sanzionatoria contenuta nel Decreto trova applicazione dal 1° luglio 2016. Poiché l’art. 10 dispone che “*Il Dipartimento dell’ICQRF è designato quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto....*” tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori scaturiti da contestazioni elevate ai sensi del decreto legislativo n. 225/05 continuano ad essere definiti dalle autorità competenti in base alla normativa previgente fino al loro definitivo esaurimento.

Analogamente si procederà per tutte le violazioni che, seppur accertate e contestate dopo l’entrata in vigore del *Decreto*, siano state in realtà commesse quando era in vigore la precedente normativa.

Per tutti gli aspetti non specificamente disciplinati dal *Decreto*, trova applicazione la disciplina generale contenuta nella legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 91/2014.

L'ICQRF rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Il Capo dell'Ispettorato  
f.to Stefano Vaccari

**Tabella 1***Fattispecie punite dal decreto legislativo 103/16 in confronto con la precedente normativa.*

Art.	FATTISPECIE	Decreto Legislativo n. 225/05	Decreto Legislativo n. 103/16
		Euro	Euro
2	Vendita/detenzione in recipienti non conformi	da 100 a 600	da 150 a 600
2	Vendita/detenzione in recipienti con sistemi di chiusura non conformi	da 800 a 4.800	da 800 a 4.800
3	Mancata indicazione dell'informazione sulla categoria dell'olio	da 300 a 1.800	da 1.600 a 9.500
3	Difforme indicazione dell'informazione sulla categoria dell'olio	da 300 a 1.800	da 2.500 a 15.000
4	Mancata indicazione dell'origine geografica dell'olio	non prevista	da 2.000 a 12.000
4	Indicazione dell'origine geografica con diciture in contrasto con l'art. 4 del Reg. (UE) n. 29/2012	da 500 a 3.000	da 2.000 a 12.000
4	Indicazione dell'origine tramite segni figure o illustrazioni in sostituzione delle diciture previste dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 29/2012	non prevista	da 2.000 a 12.000
4	Evocazione con segni (es. bandiere) di un'origine geografica diversa da quella comunque indicata sulla confezione (NB diciture di legge in etichetta e contenuto dell'olio coincidono: ci sono però segni evocativi che richiamano un'altra origine)	non prevista	da 2.000 a 12.000
4	Indicazione dell'origine in etichetta e/o nei documenti commerciali dell'«olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» (anche mediante segni, figure o altro)	non prevista	da 3.500 a 18.000
4	Indicazione dell'origine nella presentazione e pubblicità dell'«olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» (anche mediante segni, figure o altro)	non prevista	da 3.500 a 18.000
4	Mancata indicazione dell'origine nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio	non prevista	da 600 a 3.500
5	Utilizzo delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 29/2012 in etichetta e nella documentazione commerciale senza aver rispettato gli obblighi prescritti	da 500 a 3.000	da 3.500 a 18.000

Art.	FATTISPECIE	Decreto Legislativo n. 225/05	Decreto Legislativo n. 103/16
		Euro	Euro
5	Utilizzo delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 29/2012 in etichetta e nella documentazione commerciale senza averne titolo	non prevista	da 3.500 a 18.000
5	Utilizzo di indicazioni facoltative difformi da quelle previste dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 29/2012 in etichetta e nella documentazione commerciale	non prevista	da 500 a 3.000
5	Utilizzo delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 29/2012 senza la preventiva comunicazione tramite SIAN	da 500 a 3.000	da 500 a 3.000
5	Mancata esibizione agli organi di controllo della documentazione attestante l'esame organolettico o l'analisi chimica nel caso di indicazioni organolettiche o dell'acidità in etichetta e nella documentazione commerciale	non prevista	da 500 a 3.000
6	Leggibilità e raggruppamento delle informazioni	non prevista	da 1.600 a 9.500
7	Mancata tenuta del registro	da 1.000 a 6.000	da 1.000 a 6.000
7	Mancato rispetto delle modalità di tenuta del registro	da 100 a 600 e per le fattispecie più gravi da 500 a 3.000	da 300 a 1.200
8	Mancata identificazione delle partite di olio sfuso	da 500 a 3.000	da 500 a 3.000
8	Assenza del dispositivo di misurazione della quantità, dell'indicazione della capacità totale e del codice identificativo del recipienti di stoccaggio	da 500 a 3.000	da 500 a 3.000
8	Mancata identificazione delle partite di olio confezionate ma non etichettate	non prevista	da 500 a 3.000
10	Autorità competente	Regioni/Province autonome	ICQRF